

Sull'errore materiale ai sensi degli artt. 112 e 113 del Codice di Giustizia Contabile: profili giurisprudenziali e dottrinali.

Innanzitutto, *"occorre premettere che l'errore emendabile ai sensi dell'art. 112 CGC (art. 287 c.p.c.) è ravvisabile solo nell'errore di traduzione del risultato del giudizio nella sentenza o nell'ordinanza oggetto della richiesta di correzione; esso può manifestarsi in tre ipotesi: dell'omissione, dell'errore materiale e dell'errore di calcolo.*

In particolare, l'errore materiale è quello dovuto ad una mera svista del giudice, riconoscibile ictu oculi, mediante il semplice confronto della parte del provvedimento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, esclusa l'indagine in ordine alla volontà del giudice: esso non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, sostanziandosi, dunque, in un elemento estrinseco alla ratio decidendi che risulti manifesto dal semplice confronto della parte ritenuta errata con le considerazioni di fatto e di diritto contenute nella motivazione (Cass., n. 5387/2009; n. 816/2004; n. 10129/1999; n. 2777/1982; n. 3289/1980)..." (1).

Sull'argomento, la Corte di appello ha avuto modo di ribadire che: *"costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello che considera legittimo il ricorso alla procedura correttiva delle sentenze, ora disciplinata dagli artt. 112 e 113 del Codice di Giustizia Contabile (in specie applicabili), in precedenza artt. 287 e 288 c.p.c., quando è necessario ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento e, come tale, percepibile "ictu oculi", senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ... deve trattarsi di un tipo*

di errore che esula sia da tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà, sia da ciò che investe il processo di manifestazione: sicché rimane spazio solo per quanto è casuale ed involontario o per quanto si riferisce ad elementi che a priori sono sottratti a qualunque forma di valutazione (cfr. Corte di Cass. 25 gennaio 2000, n. 816, id. 11 aprile 2002, n. 5196, e 26 settembre 2011, n. 19601)" (2).

Anche la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, in presenza di errore materiale, si tratta *"di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità" (3).*

Sul punto, risulta del tutto identica la posizione assunta dalla dottrina, la quale, aderendo alla consolidata giurisprudenza sull'argomento, ha ribadito quanto segue: *"L'errore materiale è quello dovuto ad una mera svista del giudice o ad un'inesattezza di espressione dell'estensore della decisione.*

Esso non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal contenuto del provvedimento o dal semplice raffronto tra la motivazione e il dispositivo per la non corrispondenza formale e sostanziale tra l'una e l'altro.

Ed il problema che esso pone concerne soltanto l'adeguamento della formula all'idea secondo quanto inequivocabilmente risulta dalla medesima pronuncia (4).

Quando poi l'omissione in cui sia incorso il giudice rilevi un vizio di ragionamento emendabile soltanto mediante una ulteriore indagine, non ricorre ipotesi di errore materiale che deve tra l'altro potersi evidenziare già dalla lettura del testo senza alcun bisogno di ulteriori accertamenti (5). Infatti la correzione è ammissibile solo quando l'omissione materiale sia emendabile attraverso la semplice trasfusione nel dispositivo di

una pronuncia adottata in motivazione o in relazione alla quale non sia necessaria alcuna attività decisori" (6) (7).

Ed ancora: *"Gli errori che possono affliggere la decisione giudiziaria possono attenero o alla formazione della volontà del giudice, con la nota distinzione tra error in procedendo ed error in iudicando, ovvero attengono alla manifestazione della volontà (8).*

Nel primo caso, la decisione viziata potrà essere modificata unicamente attraverso l'esperimento di un mezzo d'impugnazione; nel secondo caso, nel quale l'errore dipende essenzialmente da una distrazione o da un lapsus calami del giudice, gli errori possono essere emendati attraverso il procedimento di correzione.

Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza civile che ha definito l'ambito applicativo del rimedio della correzione previsto dall'art. 287 c.p.c., disciplina che il c.g.c. ha riprodotto quasi integralmente, il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione" (9).

(1) In tal senso, Corte Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna, 5 gennaio 2018, n. 6.

(2) In tal senso, Corte Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, ordinanza n. 56/2017.

L'errore materiale è *"un errore dipendente essenzialmente da una distrazione o da un lapsus calami del giudice e pertanto emendabile attraverso un procedimento di correzione, funzionale alla eliminazione di un errore di redazione del documento cartaceo, ed **inidoneo ad incidere sul contenuto concettuale della decisione**"* (Corte Conti, Sezione Terza Centrale d'Appello, n. 509/2017).

(3) In tal senso, Cass. civ., Sez. Sesta, ord. 22 giugno 2020, n. 12187.

(4) Cass. 4 giugno 1974 n. 1624.

(5) Cass. 17 marzo 1967 n. 595.

(6) Cass. 2 febbraio 1973 n. 327.

(7) In tal senso, Manuale di Diritto Processuale contabile, Sesta edizione, Michael Sciascia, Giuffrè Editore, pag. 920.

E' stato altresì statuito: *"Si profilano le stesse questioni già affrontate e risolte dalla giurisprudenza civile, tra cui l'individuazione delle caratteristiche del tipo di errori emendabili tramite la procedura in argomento: omissioni o errori materiali o di calcolo. Questi devono riguardare l'espressione e non la formazione dell'idea, sicché **va radicalmente esclusa la necessità o anche solo l'opportunità di un'indagine sulla volontà del giudice** (cfr. C. Conti, sez. app. II, ord. 11 novembre 2014, n. 84, nonché, tra le tante, Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11333)"* (in tal senso, Il Codice della Giustizia Contabile commentato articolo per articolo, a cura di Adriano Gribaudo, Maggioli Editore, pag. 418).

(8) V. Cass. n. 1207 del 2015: *"Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà"*.

(9) In tal senso, Il nuovo processo davanti alla Corte dei Conti, a cura di Angelo Canale, Federico Freni e Marco Smioldo, Giuffrè Editore, pag. 243.

Marzo 2020